



Dott. Giulia d'Avolio
Notaio in Scandiano

Repertorio n. 44.169

Raccolta n. 17.393

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
della "POLISPORTIVA BORZANESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaventisei, in Scandiano e nel mio studio, al Corso Vallisneri n. 17/V, alle ore dieci e minuti trenta.

Innanzi a me dottor Giulia d'Avolio Notaio in Scandiano, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Reggio nell'Emilia,

SI E' RIUNITA

l'assemblea straordinaria della **"POLISPORTIVA BORZANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con sede ad Albinea (RE) in Via Gramsci n. 51, iscritta al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio dell'Emilia con C.F. 02374620355 e al R.E.A. con il n. RE-292795, iscritta con domanda 00269679 nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e affiliata a Federazione Italiana Giuoco Calcio n. 930689, indirizzo di posta certificata **polisportivaborzane-se@pec.unioncoop.re.it**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Delibera di approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Quattro Castella RE ASD nella Polisportiva Borzanese ASD;
- 2) Delibere conseguenti;
- 3) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

TARONI Luca nato a Scandiano (RE) il 21 giugno 1979, Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, dò atto che assume la Presidenza della Assemblea, ai sensi dell'art. 8 comma 10 dello Statuto dell'associazione, il signor **TARONI Luca**, il quale

CONSTATATO

- che questa assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti n. 11 associati su n. 14 totali, di cui 5 per delega, costituendo il quorum costitutivo e deliberativo previsto;
- che per l'Organo Direttivo sono presenti il Presidente **TARONI Luca** e il consigliere **PUGLIA Elena**;

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea essendo presente più dei 2/3 degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea autorizza il Presidente a trattare unitariamente i punti all'ordine del giorno, stante la stretta connessione fra gli stessi.

Prendendo la parola il Presidente comunica agli intervenuti che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno predisporre un progetto di fusione per l'incorporazione della **"QUATTRO CASTELLA RE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Battisti n. 1, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio dell'Emilia con il n. RE-265471, con C.F. 02229140351, nella **"POLISPORTIVA BORZANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** allo scopo di poter svolgere l'attività con una migliore gestione organizzativa e amministrativa, finalizzata ad una riduzione dei costi generali.

Lo stesso Presidente illustra il progetto di fusione e le modalità della fusione.

Ultimata tale illustrazione il Presidente, in ordine ai dati procedurali della fusione,

Registrato a Reggio Emilia

il 01-07-2026

n. 10283

serie 1T

Euro 356,00

ASSICURA E DA' ATTO

--- che il progetto di fusione è stato regolarmente redatto ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., dagli amministratori delle associazioni partecipanti, stabilendo le motivazioni, le modalità, gli effetti e le modifiche dello statuto della associazione limitatamente alla denominazione che verrebbe modificata in "U.P.D. Borzanese Quattro Castella ASD";

--- che, in ottemperanza del disposto dell'art. 2501 septies c.c., sono stati depositati presso le sedi delle associazioni:

a) il progetto di fusione con allegato lo statuto;

b) i bilanci degli ultimi tre esercizi, che data la natura dell'associazione non sono oggetto di deposito al Registro Imprese;

--- che gli associati **hanno rinunciato**, come lo stesso Presidente conferma al termine di trenta giorni di cui all'art. 2501 ter ultimo comma c.c., previsto fra il deposito del progetto e la data dell'assemblea per la decisione;

-- che è stata redatta la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501 quater c.c.;

-- che è stata predisposta la relazione di stima del patrimonio della associazione dal dott. Silvio Bertucci di Castelnovo né Monti, iscritto alla sezione A dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Reggio Emilia al n. 909, e iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 188431 **che attesta che il patrimonio della associazione "POLISPORTIVA BORZANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" ammonta ad Euro 15.514,97** e asseverata di giuramento in data odierna innanzi a me Notaio rep. n. 44.167;

-- che è stata predisposta la relazione di stima del patrimonio della associazione dal dott. Dante Armani di San Polo d'Enza, iscritto alla sezione A dell'ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Reggio Emilia al n. 566-A, e iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 139.708, come da G.U. della Repubblica Italiana 4, serie speciale n. 34 del 5 maggio 2006, che attesta che il patrimonio della associazione incorporanda **"QUATTRO CASTELLA RE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" ammonta ad Euro 10.170,00** e asseverata di giuramento in data odierna innanzi a me Notaio rep. n. 44.166;

--- che nessun trattamento particolare sarà riservato agli associati di entrambe le associazioni;

--- che nessun vantaggio particolare sarà riservato all'organo amministrativo;

--- che la delibera assunta assumerà efficacia solo in seguito all'approvazione della F.I.G.C..

-- che ai fini contabili la fusione avrà effetto dal 1° luglio 2026.

A questo punto, ultimata la relazione del Presidente, preso atto di quanto dallo stesso dichiarato, l'assemblea degli associati della **"POLISPORTIVA BORZANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, all'unanimità

DELIBERA

= A =

di approvare il progetto di fusione per l'incorporazione della **"QUATTRO CASTELLA RE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"** con sede a Reggio Emilia (RE) in Via Battisti n. 1, iscritta al R.E.A. della Camera di Commercio dell'Emilia con il n. RE-265471, con C.F. 02229140351, nella **"POLISPORTIVA BORZANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"**, che assumerà la denominazione di **"U.P.D. Borzanese Quattro Castella ASD"**, retta dallo statuto attuale della associazione incorporante, che verrà modificato esclusivamente quanto al primo comma dell'art. 1 relativamente alla denominazione;

= B =

- di dare atto che :

* gli associati hanno rinunciato al termine di trenta giorni di cui all'art. 2501 ter ultimo comma c.c., previsto fra il deposito del progetto e la data dell'assemblea per la decisione;

- * è stata redatta la situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501 quater c.c.;
- * è stata predisposta la relazione di stima del patrimonio
- * ai fini contabili la fusione avrà effetto dal 1° luglio 2026;
- * la delibera assunta assumerà efficacia solo in seguito all'approvazione della F.I.G.C.;
- la quota associativa per l'anno sociale 2026-2027 dovrà essere corrisposta da tutti gli associati di entrambe le associazioni partecipanti alla fusione;

= C =

di delegare all'Organo Amministrativo i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte, per addivenire a tutte le pratiche ed atti occorrenti e così anche alla stipulazione dell'atto pubblico di fusione previsto dall'art. 2504 c.c., determinando, in conformità al progetto di fusione approvato, tutte le clausole, condizioni, termini e modalità concernenti l'esecuzione della fusione, anche in relazione ai beni facenti parte del patrimonio della associazione da incorporare, procedere, anche attraverso successivi atti integrativi e di rettifica, a identificare e descrivere tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della associazione incorporanda e da volturare o intestare a nome della associazione incorporante; fare insomma quant'altro sarà necessario ed utile per dare attuazione completa alla fusione stessa."

Il costituito mi dichiara di non aver altro da far verbalizzare e null'altro essendovi da deliberare, proclamati i risultati della votazione, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore undici e minuti quindici.

Il Presidente mi chiede di allegare al presente verbale il progetto di fusione, con lo statuto vigente e con lo statuto modificato che verrà adottato a seguito della fusione.

Aderendo io Notaio allego al presente atto rispettivamente:

- * sotto la lettera "A" il progetto di fusione,
- * sotto la lettera "B" lo statuto vigente
- * sotto la lettera "C" lo statuto che verrà adottato a seguito della fusione

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato

Del presente atto in parte scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su un foglio per tre facciate fin qui ho dato lettura al costituito che l'approva e lo sottoscrive con me alle ore undici e minuti trentacinque.

F.to: TARONI Luca - Giulia d'AVOLIO Notaio (sigillo)

Progetto di fusione tra Pol. Borzanese ASD e ASD Quattro Castella RE

"PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE"

Il presente progetto di fusione è funzionale ad un'operazione di fusione per incorporazione della associazione sportiva dilettantistica Quattro Castella RE nella Polisportiva Borzanese associazione sportiva dilettantistica.

La redazione di questo progetto, pur tenendo conto delle differenze sostanziali della forma giuridica dei soggetti che ne prendono parte rispetto ad una società, viene redatto, per quanto possibile, in ossequio a quanto previsto dall'art.2501-ter del codice civile.

Il presente progetto prevede una fusione tra due associazioni riconosciute disciplinate dalla normativa contenuta nel libro primo, titolo secondo, capo terzo del Codice Civile e si concretizzerà nell'incorporazione della associazione ASD Quattro Castella RE nella associazione già esistente denominata Pol. Borzanese A.S.D. Che assumerà il nome di Unione Polisportiva Dilettantistica Borzanese Quattro Castella A.S.D.

- Tipo, denominazione, sede delle associazioni partecipanti alla fusione.

Le associazioni partecipanti alla fusione sono entrambe associazioni sportive dilettantistiche, nessuna delle quali è sottoposta a procedure concorsuali né in stato di liquidazione, e sono le seguenti:

ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

"POL. BORZANESE A.S.D." (d'ora innanzi denominata anche semplicemente Borzanese o incorporante) - associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica riconosciuta con sede legale in Borzano di Albinea, via Gramsci, 51; partita IVA e codice fiscale 02374620355 e iscritta al Registro CONI con matricola Federazione Italiana Giuoco Calcio N° 930689.

ASSOCIAZIONE INCORPORATA

"QUATTRO CASTELLA RE A.S.D." (d'ora innanzi denominata anche semplicemente Quattro Castella o incorporata) - associazione sportiva dilettantistica con personalità giuridica riconosciuta - con sede legale in Quattro Castella (RE), via Battisti, 1; codice fiscale e partita IVA 02229140351, iscritta al Registro CONI con matricola Federazione Italiana Giuoco Calcio N° . 68857

1 - Motivi della fusione

L'operazione di fusione nasce principalmente dalla necessità di entrambe le compagini di contenere i costi per la gestione e di limitare l'entità delle risorse da impiegare nella gestione

POLISPORTIVA BORZANESE A.S.D.
Via Gramsci, 51
42020 Borzano di Albinea (RE)
C.F. 02374620355

dell'attività a fronte dell'indisponibilità di alcuni attuali associati e consiglieri di proseguire nel proprio ruolo per gli anni futuri e dell'impossibilità che si è riscontrata nel sostituire tali risorse con altri soggetti disponibili a prenderne il posto. Dal momento che le due associazioni svolgono sostanzialmente la medesima attività sportiva nel mondo del calcio, seppure in categorie e campionati differenti, si è ritenuto che l'operazione più semplice, meno costosa e più efficace per raggiungere gli obiettivi dianzi ricordati sia indubbiamente rappresentata dalla fusione e che, la fusione tra le due società risulti utile ad entrambi per completarsi a vicenda, avendo la Borzanese la gestione di impianti e attività diversificate in quanto polisportiva e potenziando il settore calcio inserendo l'attività calcistica del Quattro Castella, operazione finalizzata a rafforzare il segmento calcio e generando una realtà che sia strutturalmente forte e competitiva e possa in futuro programmare attività più ampie, anche in relazione alla possibilità di inserire più compagini di settore giovanile fino a coprire tutte le categorie contemplate dalla F.I.G.C che vanno dalla scuola calcio alla prima squadra.

La società incorporante acquisirà con l'incorporazione i titoli sportivi, le qualifiche e le categorie conquistate nel tempo dalla società incorporata, preservando la propria presenza nel panorama sportivo locale con conseguente mantenimento dei rapporti commerciali con gli sponsor tutelando la attuale capacità di raccogliere proventi con cui finanziare l'attività istituzionale.

2 - Atto costitutivo e Statuto della associazione incorporante con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione

I consiglieri della Pol. Borzanese ASD hanno ritenuto utilizzare lo statuto in essere della Pol. Borzanese ASD in quanto coerente con la normativa di riferimento delle associazioni sportive dilettantistiche, adatto per l'utilizzo della normativa recata dalla Legge 16 dicembre 1991, N°398 e agile per lo svolgimento in maniera più semplificata possibile delle attività istituzionali e di quelle commerciali ad essa collegate.

Unica modifica concordata altresì con la Quattro Castella è la denominazione dell'associazione che varierà in U.P.D. Borzanese Quattro Castella ASD al fine di non disperdere le origini della nuova realtà che andrà a nascere.

I consiglieri hanno esplicitamente preso in considerazione l'opportunità di stendere il nuovo statuto in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), ma hanno ritenuto di non conformarsi a tale normativa, preferendo non iscriversi al Registro del Terzo Settore e conservare la possibilità di utilizzare il regime fiscale di cui alla già citata legge 398/1991.

Si allega al presente Punto N° 2 copia dello statuto che resterà in vigore e all'atto della fusione, insieme con copia dello statuto vigente in modo da permettere il confronto della disciplina statutaria prima e dopo l'operazione di fusione.

3 - Rapporto tra gli associati delle associazioni che prendono parte alla fusione e modalità di ingresso nella associazione incorporante

Al momento in cui avrà effetto la fusione l'associazione Quattro Castella RE ASD si estinguerà e l'associazione Pol. Borzanese ASD, incorporante, iscriverà nel proprio libro degli associati tutti i soggetti che saranno iscritti in tale data al libro degli associati di Quattro Castella ASD.

Tutti gli associati della associazione incorporante dopo la fusione avranno i medesimi diritti e obblighi e lo statuto non prevederà diversità di trattamento o di categoria di soci tra gli associati già iscritti al libro degli associati di Pol. Borzanese ASD prima della fusione e quelli iscritti in conseguenza della fusione in quanto precedentemente facenti parte di Quattro Castella RE ASD.

Tutti gli associati della associazione risultante dalla fusione dovranno corrispondere nella stessa misura e con le medesime scadenze e modalità la quota associativa che verrà prevista per l'anno sociale 2026-2027, senza alcun riguardo all'associazione di provenienza.

4 - Data di effetto della fusione e data a decorrere dalla quale le operazioni della associazione incorporata saranno imputate al bilancio della (ovvero contabilizzata dalla) associazione incorporante

La fusione per incorporazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 2504-bis, secondo comma, ultimo periodo, avrà effetto a partire dal 1 luglio 2026.

Le operazioni dell'associazione incorporata verranno imputate al bilancio ed in ogni caso verranno contabilizzate dalla associazione incorporante a fare data dal 1 luglio 2026.

6 - Trattamento eventuale riservato a particolari categorie di soci

Non sussistono, particolari categorie di soci a cui vengano riservati particolari trattamenti. Tutti i soci e gli associati avranno pari diritti nella associazione incorporante.

7. Vantaggi particolari a favore di Amministratori, membri dei Consigli Direttivi

Nessun vantaggio particolare sarà riservato a favore dei membri del Consiglio Direttivo.

Il presente progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio Direttivo di Pol. Borzanese ASD in data odierna (si allega sotto al Presente i verbali dell'adunanza).

Il presente progetto di fusione, sottoscritto dal presidente della Pol. Borzanese ASD sarà depositato presso la sede sociale, unitamente ai seguenti allegati:

- 1) Bozza dello Statuto con variazione di denominazione societaria che verrà adottato dalla associazione incorporante dopo la fusione con copia dello statuto vigente ad oggi;
- 2) Verbale dell'adunanza del Consiglio Direttivo della Pol. Borzanese ASD.

Vedere Situazione Patrimoniale al 30/04/2026 di Pol. Borzanese ASD e al 30/04/2026 di Quattro Castella RE ASD in allegato; Trattandosi di una fusione tra due associazioni senza scopo di lucro che, per definizione non hanno un capitale sociale riconducibile in quote ai singoli associati, non è necessario, né possibile determinare alcun rapporto di cambio, dal momento che, come previsto anche dallo statuto, ciascun associato ha pari diritti rispetto agli

altri associati e non dispone di alcuna quota del capitale dell'associazione. Ne deriva che i soci all'unanimità rinunciano alla relazione degli esperti di cui all'art.2501-sexies del codice civile"

Borzano, 15/05/2026

Pol. Borzanese ASD

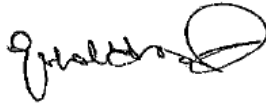
il Presidente Taroni Luca

~~FOLISPORTIVA BORZANESE A.s.d.~~

~~Via A. C. 51~~

~~42020 Borzano di Albinea (RE)~~

~~C.F. e PIVA 02374620355~~



**STATUTO
POLISPORTIVA BORZANESE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

All. "B" alla Racc. n. 17.393

**TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA**

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata "POLISPORTIVA BORZANESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", in breve "POLISPORTIVA BORZANESE A.S.D." (d'ora in poi "Associazione"), con sede in Albinea (RE), loc. Borzano, via Gramsci n.51.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 – Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline del calcio, calcio a cinque, calcio a sette, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, nuoto, rugby, pallacanestro, pallavolo, tennis, alpinismo, atletica leggera, corsa campestre, corsa in montagna, corsa su strada, corsa orientamento, sci alpino, sci alpinismo, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclismo bmx, qi gong, nordic e fitwalking, arrampicata sportiva su roccia e strutture artificiali (Boulder, Speed, Lead), e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e

del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.
6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:
 - attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
 - cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi;
 - attività di gestione, pulizia e manutenzione di pareti di arrampicata sia naturali che artificiali;
 - attività di gestione, manutenzione e mappatura di sentieri per escursionismo;
 - gite ed escursioni;
 - attività nelle scuole di ogni grado finalizzata alla pratica sportiva;
 - attività volte a promuovere l'attività di movimento psicofisico in genere;
 - corsi di danza e di ballo in genere;
 - corsi di psicomotricità;
 - attività formativa in genere se legata ai temi del movimento, del benessere e dello sport;
 - attività ludica per bambini, campi gioco estivi e invernali in genere ove collegata ai valori, alla promozione, all'avviamento dello sport;
 - animazione del tempo libero per persone in difficoltà, animazione sociale atta a prevenire disagi e/o devianze;
 - stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, associazioni religiose, oratori e parrocchie, associazioni di volontariato, c.r.a.l., scuole di qualsiasi grado o livello, sempre finalizzati alla promozione e alla gestione delle attività sportive dell'Associazione;
 - acquistare beni immobili e mobili in genere;

- concedere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, impianti natatori in genere, attrezzature sportive in genere, ivi compresa la concessione in gestione a terzi di spazi per attività ricreative, sociali e aggregative (come ad esempio bar e sala ristoro), che siano propedeutiche e/o funzionali allo sviluppo dell'attività sportiva, anche gratuitamente, a qualsiasi soggetto giuridico e persone fisiche in genere.
- 7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
- 8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
- 9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
- 10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

Articolo 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
2. Ai fini sportivi, per “irrepreensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della di-

- gnità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
 4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.
 5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.
 6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.
 7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
 8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
 9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
 10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
 12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i soci hanno:
 - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al

Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 4.10.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora isti-

tuito.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.
3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.
7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.
9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la mas-

sima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
 - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
 - d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinazioni di esclusione eventualmente impugnate;
 - g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - h) delibera in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
 - i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sui diritti reali immobiliari;
 - d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
 - e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 12 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

Articolo 13 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
3. E' in ogni caso necessario che:
 - comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
 - vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o

audio-video collegati – a cura dell’Associazione – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, ivi compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.
5. La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
6. E' fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
8. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì “da remoto” ai sensi del precedente art. 13 dello Statuto.
11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all’art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all’art. 3.2 ultimo periodo lettera a) D.Lgs.112/2017.

14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:
 - a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
 - c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
 - d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile successiva, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.
6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità alme-

no una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.
2. Ad esso competono in particolare:
 - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
 - b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
 - c) determinare l'importo delle quote associative;
 - d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, ivi compresa la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ex art. 33 co. 6 D.Lgs. 36/2021;
 - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
 - m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
 - n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

In caso di riduzione del patrimonio minimo previsto per la personalità giuridica l'organo di amministrazione è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.

2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 – Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bi-

lancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblies, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile

TITOLO IV PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 22 – Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'associazione.
4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.
6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 – Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 – Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 26 – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Reggio Emilia e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 27 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 12.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore. Il contenuto del presente statuto, laddove contrastante con lo statuto e con i regolamenti dell'Organismo Sportivo affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace. f.to : TARONI Luca, Giulia d'AVOLIO Notaio (sigillo)



STATUTO

U.P.D. Borzanese Quattro Castella ASD

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021, una associazione sportiva dilettantistica denominata **"U.P.D. Borzanese Quattro Castella ASD"**, in breve (d'ora in poi "Associazione"), con sede in Albinea (RE), loc. Borzano, via Gramsci n.51.
2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
3. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
4. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.
5. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2 - Oggetto

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.
4. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline del calcio, calcio a cinque, calcio a sette, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, nuoto, rugby, pallacanestro, pallavolo, tennis, alpinismo, atletica leggera, corsa campestre, corsa in montagna, corsa su strada, corsa orientamento, sci alpino, sci alpinismo, ciclismo su pista, ciclismo su strada, ciclismo bmx, qi gong, nordic e fitwalking, arrampicata sportiva su roccia e strutture artificiali (Boulder, Speed, Lead), e più

All. "C" alla Racc. n. 17.393

in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate.

6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati, quali a mero titolo esemplificativo:

- attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- la promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi;
- attività di gestione, pulizia e manutenzione di pareti di arrampicata sia naturali che artificiali;
- attività di gestione, manutenzione e mappatura di sentieri per escursionismo;
- gite ed escursioni;
- attività nelle scuole di ogni grado finalizzata alla pratica sportiva;
- attività volte a promuovere l'attività di movimento psicofisico in genere;
- corsi di danza e di ballo in genere;
- corsi di psicomotricità;
- attività formativa in genere se legata ai temi del movimento, del benessere e dello sport;
- attività ludica per bambini, campi gioco estivi e inver-

nali in genere ove collegata ai valori, alla promozione, all'avviamento dello sport;

- animazione del tempo libero per persone in difficoltà, animazione sociale atta a prevenire disagi e/o devianze;

- stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici, enti privati, società in genere, associazioni in genere, cooperative, fondazioni, circoli privati, club, comitati, associazioni religiose, oratori e parrocchie, associazioni di volontariato, c.r.a.l., scuole di qualsiasi grado o livello, sempre finalizzati alla promozione e alla gestione delle attività sportive dell'Associazione;

- acquistare beni immobili e mobili in genere;

- concedere in gestione palestre, impianti sportivi in genere, impianti natatori in genere, attrezzature sportive in genere, ivi compresa la concessione in gestione a terzi di spazi per attività ricreative, sociali e aggregative (come ad esempio bar e sala ristoro), che siano propedeutiche e/o funzionali allo sviluppo dell'attività sportiva, anche gratuitamente, a qualsiasi soggetto giuridico e persone fisiche in genere.

7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

9. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

10. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

Articolo 3 - Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II

DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

2. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

4. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le dichiarazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

5. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente alla domanda di ammissione.

6. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

7. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

8. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

9. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.

10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercitante la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

11. L'Assemblea può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.

12. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 5 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

2. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
- d) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 4.10.

4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

5. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione.

2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.

3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quo-

te associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.

4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

6. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 - Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

2. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

3. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.

4. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

5. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la

massima partecipazione degli associati.

6. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

7. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "Avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

9. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

11. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

12. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

13. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

14. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

15. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

16. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

17. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

18. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

19. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine

del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 9 - Partecipazione all'assemblea

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
- c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
- d) nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell'Organo di controllo;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determine di esclusione eventualmente impugnate;
- g) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- h) delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali;
- i) delibera sull'ordine del giorno, mozioni ed ogni altra materia ad essa riservata dalla legge.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello statuto;
- b) sulla trasformazione, anche ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- c) sui diritti reali immobiliari;
- d) sulla elezione del Consiglio Direttivo decaduto;
- e) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla legge.

Articolo 12 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima

convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

Articolo 13 - Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

2. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

3. E' in ogni caso necessario che:

- comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;

- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura dell'Associazione - nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svol-

gimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste due ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

4. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

5. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

6. E' fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

9. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 13 dello Statuto.

11. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

12. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

13. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo lettera a) D.Lgs.112/2017.

14. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

15. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

16. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 15 - Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio
Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

4. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile successiva, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

5. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

6. In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

7. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più an-

ziano, in regime di prorogatio.

Articolo 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno una volta l'anno e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione.

2. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso, ivi compresa la nomina del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ex art. 33 co. 6 D.Lgs. 36/2021;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- m) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- n) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli al-

tri organi.

In caso di riduzione del patrimonio minimo previsto per la personalità giuridica l'organo di amministrazione è tenuto a convocare tempestivamente l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 19 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
5. Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, ad incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e con-

tabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 21 - Organo di Revisione

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.

2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

4. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 22 - Il rendiconto economico

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

6. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Articolo 23 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

Articolo 24 - Il Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: a) dai beni mobili/immobili proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni; b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati; c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

3. L'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

4. E' sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

5. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

2. L'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 26 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di appartenenza.

2. In tutti i casi in cui, per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione o Ente di promozione sportiva di appartenenza, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

3. La parte che intenderà sottoporre la questione al Collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccoman-

data da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà sede in Reggio Emilia e il Collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 27 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 12.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.

2. Così pure la richiesta dell'assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

3. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021.

Articolo 28 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore. Il contenuto del presente statuto, laddove contrastante con lo statuto e con i regolamenti dell'Organismo Sportivo affiliante, salvo che sia rispondente a norme inderogabili di legge, deve ritenersi inefficace.

F.to: TARONI Luca, Giulia d'AVOLIO Notaio (sigillo)